

Il giudice e la decisione: perché l'ordinamento non contempla le sentenze di *non liquet*, neanche in tema di usi civici

Corte d'Appello di Roma, Sez. spec. usi civici - 6-10-2014, n. 24 - Zezza, pres. - Comune di Catanzaro (avv. Sigillò) c. Procopio F. ed a. (avv. Scalzi) - Va disposta la rimessione del fascicolo dinanzi al Commissario degli usi civici per la rinnovazione della c.t.u. con nuovo consulente, ai fini dell'accertamento della natura demaniale civica o allodiale del fondo litigioso, atteso che le due consulenze eseguite in giudizio sono pervenute a conclusioni opposte circa la natura giuridica dei terreni in contesa.

(Omissis)

1. Il Comune di Catanzaro ha proposto il reclamo avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Calabria del 4 novembre 2011, in contraddittorio con i sigg. Fernando, Massimo, Giacomo e Patrizia Procopio, nonché con il Procuratore Generale presso questa Corte.

Con questa sentenza, il Commissario:

- ha dichiarato che il fondo denominato «Giulivetto», in agro di Catanzaro, in catasto al foglio 52, p.lle 201, 202, 224, 119, 43 e 107 esteso ha 5.73.35, non apparteneva al demanio del Comune di Catanzaro, né era gravato di usi civici in favore della collettività locale, ponendo a carico del Comune il pagamento delle spese processuali ed a carico delle parti in pari misura le spese della c.t.u.

2.1. Pregiudizialmente, ad avviso della Corte, l'avvenuta notificazione del reclamo in Catanzaro, via Purificato n. 18 -presso lo studio dell'avv. Francesco Scalzi, procuratore costituito dei sigg. Procopio in primo grado - anziché nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza reclamata - in Catanzaro, piazza Fiorentino n. 12, non è causa di nullità della citazione quale effetto derivato delle nullità della notificazione.

Tale eccezione è stata sollevata dai reclamati.

«Nel caso in cui nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell'art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l'aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell'atto d'impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente: con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d'impugnazione della parte cui la notificazione era destinata»: Cass. 23 febbraio 2012, n. 2759.

Ciò è avvenuto nel caso di specie. in quanto i reclamati non hanno revocato il mandato all'avv. Scalzi, dal quale sono tuttora difesi, ed inoltre essi si sono costituiti in giudizio.

2.2. Non sussiste la lamentata nullità del reclamo per mancanza dell'avvertimento a costituirsi in giudizio, essendo il contraddittorio integro; né per mancata indicazione dei fatti, avendo invece i sigg. Procopio esercitato una difesa piena ed avendo, quindi, avuto piena contezza dei motivi di reclamo.

3. Ritiene questa Corte, nel merito, in considerazione del primo motivo di reclamo, che sia indispensabile ai fini del decidere rimettere il fascicolo al Commissario affinché disponga nuova c.t.u.

Le due c.t.u. eseguite in giudizio, con due differenti consulenti ed entrambe basate su nutrita documentazione, sono pervenute a conclusioni opposte circa la natura del fondo in contestazione - la prima c.t.u. affermandone la natura demaniale civica della città di Catanzaro e la seconda negandolo recisamente ed affermandone la natura allodiale, libera

da usi civici - cosicché si rende necessario rinnovare l'accertamento peritale, sulla base dei documenti in atti, compresi quelli posti a base delle due consulenze d'ufficio, nonché sulla base delle rispettive contestazioni e richieste di chiarimenti avanzate dalle parti.

Sul punto si provvede come in dispositivo.

4. Poiché con la presente sentenza certamente questa Corte conclude il giudizio dinanzi a sé (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 1975, n. 3791), pur non potendo decidere il merito dovendo proseguire l'istruzione della causa, si deve provvedere sulle spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ritiene la Corte che le soluzioni differenti cui sono giunte le due c.t.u. suggeriscono la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado del giudizio, restando a carico delle parti, nella misura di metà ciascuna, le spese delle c.t.u.

(Omissis)